

## **DELIBERA N. 146/00**

### **AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 2, ALL'ARTICOLO 23, COMMA 2, ALL'ARTICOLO 24, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164, IN TEMA DI ACCESSO E UTILIZZO DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO E DISPACCIAIMENTO E DEI TERMINALI DI GNL, DELLE RELATIVE TARiffe E OBBLIGHI E DI DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CODICE DI RETE**

**L'AUTORITA'  
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 3 agosto 2000;
- Premesso che:
  - l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che “le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”;
  - l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l'altro, che “l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina inoltre, entro il 1° gennaio 2001 le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito”;
  - l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l'altro, che “l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti

che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali GNL”;

- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Visto l’articolo 5 del regolamento approvato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) con delibera 30 maggio 1997, n.61/97 recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
- Vista la delibera dell’Autorità 23 aprile 1998, n. 40/98 recante Avvio di procedimento per la formazione di provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (servizio gas);
- Vista la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, n. 193/99 recante Adozione di disposizioni urgenti concernenti i criteri per la negoziazione dei prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza e per la modifica delle tariffe del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane;
- Visto il documento “Proposta di delibera per l’avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 2, all’articolo 23, comma 2, all’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento e dei terminali di GNL, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete” (PROT. AU/00/215);
- Ritenuto che:
  - le interrelazioni e la complementarietà tra provvedimenti di cui in premessa renda opportuna la confluenza dei procedimenti diretti alla loro adozione in un unico procedimento anche al fine di meglio coordinare le modalità di consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi e contenendo in tal modo i tempi delle attività preparatorie;
  - ai fini delle previste consultazioni, sia opportuno attribuire agli uffici dell’Autorità la facoltà di costituire gruppi di lavoro, qualora tale modalità risulti necessaria per predisporre strumenti normativi afferenti materie specialistiche tali da richiedere la collaborazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, tenendo conto di apporti che potrebbero provenire da altre amministrazioni pubbliche;

## DELIBERA

- Di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 8, comma 2, all'articolo 23, comma 2 , all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento e dei terminali di GNL, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete;
- Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof. Sergio Garribba;
- Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo dei procedimenti, audizioni speciali o periodiche per la consultazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per l'adozione dei provvedimenti;
- Di attribuire al dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore della Divisione tariffe gas e ad interim della Divisione assetti gas la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive;
- Di prevedere che:
  - ai fini dello svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive siano costituiti gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento;
  - la costituzione dei gruppi di lavoro di cui al precedente alinea avvenga con il consenso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, acquisito in seguito a comunicazione predisposta di intesa dal dott. ing. Claudio di Macco e dal dott. Antonio Molteni, nelle loro rispettive posizioni di direttore posizione di direttore della Divisione tariffe gas e ad interim della Divisione assetti gas e di direttore del Servizio legislativo e legale, con cui si definiscano composizione dei gruppi di lavoro, programma di attività e modalità operative dei medesimi gruppi, risorse interne che si prevede diano il loro contributo con l'indicazione delle responsabilità ad esse assegnate;
- Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire.